

GLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'USO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. I CONTROLLI

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Inoltre, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché siano effettuati i controlli che sono classificati come segue:

CONTROLLI INIZIALI

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

CONTROLLI PERIODICI

Sono eseguiti secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;



CONTROLLI STRAORDINARI

Sono finalizzati a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali :

- riparazioni trasformazioni;
- incidenti,
- fenomeni naturali ;
- periodi prolungati di inattività.



ESITI CONTROLLI

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

INDAGINE SUPPLEMENTARE

In aggiunta ai controlli, la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevede l'obbligo di effettuazione della cd indagine supplementare.

L'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle suddette attrezzature.

Il Ministero del lavoro, attraverso la circolare del 23 maggio 2013, n. 18, ha chiarito i contenuti minimi di tale attività.

In particolare, ha definito che le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento.

Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni.

Sempre il dicastero sopra citato ha ulteriormente chiarito che i verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari. (circ. 5 marzo 2013, n. 9).

I CONTROLLI IN SINTESI

Tipologia di controllo/verifica	Soggetto Incaricato	Periodicità	Fonte
Funi e catene delle attrezzature	Personale competente	Trimestrale/ indicazione del costruttore	Allegato VI, punto 3.1.2. D.lgs. n.81/2008
Controllo Iniziale	Personale competente	Dopo una nuova installazione o montaggio	Art. 71, comma 8, D.lgs. n.81/2008
Controlli periodici	Personale competente	Stabilita dal - Costruttore - Norme di buona tecnica - Codice buona prassi	Art. 71, comma 8, D.lgs. n.81/2008
Controlli straordinari	Personale competente	Dopo eventi eccezionali	Art. 71, comma 8, D.lgs. n.81/2008
Indagine supplementare	Tecnico abilitato (es. Ingegnere esperto)	apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni	Punto 2 Allegato II DM 11 aprile 2011
Verifiche periodiche	INAIL-ASL- Soggetti Abilitati	Variabile (annuale, biennale o triennale)	Art. 71, comma 11, D.lgs. n.81/2008

LA PERSONA COMPETENTE

Gli interventi di controllo di cui all'art.71, comma 8, D.lgs. n. 81/2008, devono essere effettuati da «persona competente». Facendo generico riferimento alla persona competente la fattispecie sembrerebbe scontare un apparente «deficit di determinatezza» in quanto il legislatore non ha specificato le caratteristiche ovvero le conoscenze tecniche che deve possedere questa persona. Allo scopo, utili strumenti di riferimento potrebbero essere costituiti dalle «norme tecniche».^[1]

Esempi non esaustivi:

- UNI ISO 9927:1997^[2] - definizione di tecnico esperto;
- UNI ISO 18893:2011^[3] – definizione di persona qualificata.

In aggiunta a quanto sopra, per quanto concerne gli apparecchi di sollevamento cose, i requisiti minimi del personale di manutenzione sono definiti anche dalla norma UNI ISO 23815-1:2011.^[4]

[1] Si veda l'art. 2, lettera u), D.Lgs. n. 81/2008, «norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria».

[2] Norma UNI ISO 9927-1:21997, «Apparecchi di sollevamento- Ispezioni- Generalità».

[3] Norma UNI ISO 18893:2011, «Piattaforme di lavoro mobili elevabili. Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento»;

[4] Norma UNI ISO 23815-1:2011, «Apparecchi di sollevamento: Manutenzione. Parte 1: Generalità».